



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

NUOVE RIFORME SULLA NORMATIVA IN TEMA DI DISCARICHE

Corrette le precedenti criticità emerse nel d. Lgs 121/2020

Il D. lgs 121/2020, in sostanziale riforma della disciplina relativa alle discariche di cui al D. lgs 36/2003, entrava in vigore il 29 settembre 2020 e, tuttavia, immediatamente gli operatori del settore interessato rilevavano alcune criticità meritevoli di essere affrontate con attenzione, se non addirittura corrette tempestivamente dal legislatore. Di fatti si tratta di alcune disposizioni che, oltreché ad essere poco chiare, sembrerebbero (*rectius* sembravano) addirittura contraddittorie per erroneità dei riferimenti normativi contenuti nel nuovo testo approvato. Fortunatamente, il successivo ravvedimento del legislatore ha portato all'approvazione della L. 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del c.d. "D.L. Agosto" (D.L. 104/2020) che, riformando l'art. 51 di tale D.L., vi ha inserito i commi 3-bis e 3-ter, i quali, a loro volta, modificano in alcuni punti il D. lgs 36/2003, che aveva subito delle modifiche erronee da parte del D. lgs 121/2020, correggendole sostanzialmente. Vediamo di seguito nello specifico quali sono state le criticità emerse in materia e come sono state corrette.

- In primo luogo, una prima criticità emergeva nei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per non pericolosi, per i quali si rimandava a valori limite per l'accesso all'impianto che, tuttavia, si riferiscono, in realtà, ad altra tipologia di rifiuti: infatti, invece di richiamare la tabella 5, il D. lgs 121/2020 rinvia alla tabella 5a del D. lgs 36/2003, che fa riferimento ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi e non prevede deroghe per il parametro DOC. Il riferimento normativo specifico è il seguente: Art. 1, comma 1, lett. h), capoverso "Art. 7-quinquies", del D. lgs. 121/2020; tale norma aggiunge l'art. 7-quinquies al D. lgs 36/2003 e fa appunto riferimento alle concentrazioni fissate dalla tabella 5a dell'allegato 4 del medesimo decreto, anziché a quelle fissate dalla tabella 5.

Estratto del testo del D. lgs. 121/2020 - art. 1, comma 1, lett. h):

Art. 7-quinquies (Discariche per rifiuti non pericolosi).

“1. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

a) rifiuti urbani non pericolosi;

b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal presente decreto;

c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti al comma 5.

2. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti.

3. I rifiuti di cui al comma 2 non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

*4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell'Allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in **tabella 5a [dovrebbe essere tab. 5] dell'Allegato 4.***

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi, vale a dire rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica, che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 5a-bis dell'Allegato 4 e che:

a) sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4;

b) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;

c) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità fisica e capacità di carico. Per tale valutazione è possibile riferirsi ai criteri di accettazione WAC dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito. Le modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis;

d) sono sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997. Le modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-ter, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che non rispettano i limiti di cui alla tabella 5-bis dell'Allegato 4.

7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee; sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone. Tali rifiuti possono essere conferiti anche in discariche o celle dedicate per i rifiuti contenenti amianto;

b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali a base di gesso devono avere una concentrazione in TOC non superiore al 5 per cento ed un valore di DOC non superiore al limite di cui alla tabella 5a dell'Allegato 4;

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 4, paragrafi 4 e 5. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.”

Con l'intervento della L. 13 ottobre 2020, n. 126, l'incriminato riferimento normativo è stato corretto ed il sopra citato art. 7-quinquies del D. lgs. 36/2003, al comma 4, fa ora riferimento correttamente alla tabella 5 dell'allegato 4 (non più alla tabella 5a).

- Una seconda problematica riscontrata nell'assetto normativo in tema di discariche, concernente sempre il D. lgs 36/2003 così come modificato dal D. lgs 121/2020, inerisce agli erronei riferimenti contenuti nelle tabelle 3, 5-bis e 6-bis dell'allegato 4 del D. lgs 36/2003. Queste ultime contengono una serie di valori e parametri che, secondo il tenore letterale della norma riformata dal D. lgs. 121/2020, “sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1 dell'Allegato P”.

Anche in questo caso, grazie all'intervento correttivo del legislatore, successivamente apportato con la L. 126/2020, tale disposizione normativa è stata sostituita dalla seguente: “I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3”, correttamente individuando i riferimenti normativi relativi ai parametri in questione.

- Una terza perplessità che si riscontra, di cui non si capisce quale sia l'intento del legislatore, e che peraltro non risulta oggetto di riforma da parte della L. 126/2020 è la seguente: **l'art. 1, comma 1, lett. f) capoverso "Art. 6"** del D. lgs 121/2020, dispone che:

"E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. E' comunque vietato lo smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti:

a) rifiuti allo stato liquido;

b) rifiuti classificati come Esplosivi (HP1), Comburenti (HP2) e Infiammabili (HP3), ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE;

c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 - Skin Corr. 1A in concentrazione totale maggiore o uguale all'1 per cento;

d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 - Skin Corr. 1A, H314 - Skin Corr. 1B e H314 Skin Corr. 1C in concentrazione totale maggiore o uguale al 5 per cento [...]"

In particolare le suindicate lett. c) e d) fanno riferimento all'allegato III della direttiva europea 2008/98/CE relativo alle classificazioni HP (nello specifico HP8 "Corrosivo"). Precisamente la lett. c) si riferisce alle sostanze corrosive indicate con H314-Skin Corr. 1A e la concentrazione soglia di riferimento è l'1%. Al contrario la lett. d) prevede una concentrazione soglia di riferimento pari al 5% e, in teoria, a rigor di logica si presuppone che tale soglia fosse riferita alle sostanze indicate come H314-Skin Corr. 1B e 1C dato che per la 1A vige la lettera c). Invece anche nella lettera d) la soglia del 5% si applica anche per le H314-Skin Corr. 1A - quindi sembra che per quest ultimo tipo di sostanze si applichino 2 differenti soglie, ma non si capisce quando si deve applicare l'una piuttosto che l'altra. Su quest ultimo aspetto, non essendo state apportate modifiche con la L. 126/2020, in mancanza di eventuali decreti ministeriali attuativi o di linee guida chiare, potrebbe rivelarsi particolarmente oneroso trovare la corretta interpretazione delle norme su indicate.